

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1978-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE ROSSI DORIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1971
(V. Stampato n. 3750)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1971*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo
di far distillare i sottoprodotti della vinificazione**

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione agricoltura, nella seduta del 25 corrente, ha approvato in sede referente il disegno di legge per la conversione del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati e con le modificazioni che in tale sede furono apportate al disegno di legge governativo.

Motivi di urgenza a voi tutti noti, sia in relazione alle implicazioni del calendario politico e parlamentare, sia in relazione ai termini per la conversione del decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 ottobre scorso, impongono al relatore di limitare la propria esposizione ad una breve illustrazione delle finalità del decreto-legge e delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, sulle quali la Commissione concorda, nonchè su alcuni problemi connessi all'applicazione della nuova normativa, sui quali, sia alla Camera dei deputati che nella discussione svoltasi in Commissione, è stata richiamata l'attenzione del Governo e sono stati assunti o confermati precisi impegni.

1. — Il decreto-legge 28 ottobre 1971, numero 858, si richiama direttamente all'articolo 24 del Regolamento CEE n. 816 del 1970 del Consiglio in data 28 aprile 1970, concernente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Devesi per inciso ricordare che tale Regolamento non fu applicato per la campagna viticola 1970-71, pur trattandosi di un Regolamento « obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri », in virtù di una sospensione transitoria disposta con Regolamento CEE n. 1633 del 1970 della Commissione, modificato dal Regolamento CEE n. 2230 del 1970.

Nel citato Regolamento 816 del 1970, l'articolo 24 si richiama alla considerazione, espressa in premessa, che « data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, è opportuno, per evitare tale pratica, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; e tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione in talune regioni viticole, possono essere previste de-

roghe all'applicazione di questa misura » (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 5 maggio 1970, n. L 99/2).

Per *feccia di vino* si intende, ai sensi dell'allegato II al Regolamento, il residuo melmoso che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione o durante l'immagazzinamento del vino; avente un tenore totale in alcole effettivo e potenziale non superiore a dieci litri di alcole puro per 100 chilogrammi; avente un tenore di sostanza secca non inferiore al 25 per cento in peso.

Per *vinaccia* si intende, ai sensi dello stesso allegato II al Regolamento, il residuo della torchiatura delle uve fresche fermentate o no, avente un tenore totale in alcole effettivo e potenziale non superiore a 5,50 litri di alcole puro per 100 chilogrammi, e avente un tenore di sostanza secca non inferiore al 40 per cento in peso.

In relazione alle varie questioni in merito alle singole norme del decreto-legge, che in parte recepiscono testualmente le disposizioni dell'articolo 24 del citato Regolamento 816 del 1970, in parte integrano tali disposizioni per adeguarle alla situazione legislativa italiana e a specifiche esigenze della produzione vitivinicola, sembra opportuno qui citare per esteso il testo di tale articolo, che costituisce un presupposto inderogabile ed un limite per il legislatore italiano:

« *Articolo 24.* — 1) Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

2) Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, ogni persona fisica o giuridica che procede alla trasformazione di vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, è tenuta a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ovvero, in mancanza, un quantitativo corrispondente di vino.

I quantitativi d'alcole che devono essere consegnati agli organismi d'intervento designati dagli Stati membri corrispondono al massimo al 10% del volume d'alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino. La valutazione di tale volume è effettuata sulla base di una gradazione alcolometrica minima naturale forfettaria stabilita per campagna viticola e per zona viticola.

Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione possono, in determinate condizioni, svincolarsi da tale obbligo con la produzione di acquaviti.

3) Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può esonerare talune regioni di produzione dall'obbligo di cui al paragrafo 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa il prezzo da pagare per l'alcole consegnato agli organismi di intervento e determina la parte delle spese incombenti a tali organismi, che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nonchè le condizioni alle quali è possibile produrre acquaviti in luogo di alcole.

4) Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la percentuale di cui al paragrafo 2, nonchè la gradazione alcolometrica naturale da stabilire forfettariamente sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24 ».

2. — In relazione allo stesso articolo 24, due altri regolamenti comunitari hanno precisato ed integrato talune disposizioni. Si tratta del Regolamento CEE n. 1171 del 1971 del Consiglio, del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e del Regolamento n. 1783 del 1971 della Commissione, del 13 agosto 1971, relativo alle modalità di applicazione degli obblighi connessi.

Nel primo regolamento, l'articolo 2, punto 1, stabilisce che il prezzo di acquisto « da corrispondere al produttore per l'alcole consegnato agli organismi di intervento », viene fissato « ad un livello che assicuri al produt-

tore che distilla o fa distillare i propri sottoprodotti della vinificazione un reddito comparabile a quello che conseguirebbe se non fosse soggetto a tale obbligo ».

L'articolo 7 stabilisce altresì che « i produttori isolati che in una campagna viticola non ottengono un quantitativo di vino superiore a 50 ettolitri non sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma » già riportato; e ciò nella considerazione che tale obbligo, come è affermato in premessa, « costituisce un vincolo gravoso per il produttore isolato che ottiene soltanto una piccola quantità di vino; che per effetto di tale obbligo il produttore incorrerebbe, per il trasporto delle sue vinacce e fecce di vino verso una distilleria, in spese del tutto sproporzionate agli introiti conseguibili con l'alcole che potrebbe essere estratto; che è pertanto opportuno esonerare anche tale produttore dall'obbligo di distillazione, anche se rimane soggetto ai divieti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento ».

Nel secondo Regolamento, mentre l'articolo 3 fissa al 30 giugno 1972 il termine ultimo per la consegna agli organismi di intervento dell'alcool ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, gli articoli 1 e 2 fissano importanti parametri per la determinazione della percentuale di alcool su detti sottoprodotti, in relazione ai vari obblighi che ne derivano. In particolare, l'articolo 1 riduce all'8 per cento la percentuale di alcool nei prodotti vinicoli, che il riportato articolo 24 indicava nel 10 per cento; e l'articolo 3 stabilisce, « tenendo conto dei valori medi rilevati nelle diverse zone interessate in occasione delle precedenti campagne », come è detto in premessa, la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione per la determinazione del volume di alcool da consegnare agli organismi di intervento. Per quanto concerne l'Italia, la gradazione alcolometrica è fissata a 9 per la zona C II (e cioè, in base all'allegato III del citato Regolamento 816/70, tutte le superfici viticole, escluse quelle della zona C III), ed a 9,5 per la zona C III, e cioè « talune superfici viticole situate a sud di Roma e nelle isole ». Per le precisazioni con-

tenute nell'allegato I, in riferimento all'articolo 24, che parla di una gradazione alcolometrica minima naturale forfettaria, la gradazione alcolometrica di cui all'articolo 2 del Regolamento 1783/71, si intende per gradazione totale, comprensiva sia di quella effettiva che di quella potenziale raggugliata alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in cento volumi del prodotto considerato.

Dalle premesse dello stesso Regolamento 1783/71 risulta che i citati parametri vengono stabiliti nella misura suddetta per la sola campagna viticola 1971-1972.

3. — Le finalità del Regolamento comunitario concernente la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, che il decreto-legge estende ed adegua alla legislazione italiana, meritano il più ampio consenso, malgrado alcune riserve sulle implicazioni tecniche della nuova normativa soprattutto nella fase transitoria. Le norme in questione costituiscono il più efficace e drastico sistema per eliminare dalla produzione vinicola italiana talune vere e proprie « scorie » che inquinano il mercato del vino, consentendo lucri spesso spropositati a danno contemporaneamente sia dei produttori onesti (e maggiormente per i viticoltori la cui produzione attinge elevati livelli di qualità e tipicità), sia dei consumatori costretti ad accettare sotto la denominazione di vino prodotti di origine poco qualificata spesso al limite della frode; sia infine a danno dei soggetti, operanti nel settore della trasformazione, commercializzazione e distribuzione del vino, che in ossequio alle norme vigenti rifuggono da produzioni scadenti. Ciò vale in particolare per le cantine sociali e per altri organismi consorziali e cooperativi, la cui produzione subisce la concorrenza di una massa spesso rilevante di vini di incerta qualità ottenuti con l'impiego di vinacce e di altri sottoprodotti.

È stato fatto riferimento, nel corso delle discussioni, all'elevato valore commerciale che tali sottoprodotti acquistano, proprio in virtù delle possibilità di utilizzazione per le dette produzioni meno qualificate; è stato anche ricordato che i cosiddetti « supertor-

chiati » hanno spesso un valore di mercato superiore a quello del vino di prima spremitura, proprio perchè il loro più elevato tenore in sostanza secca consente di ottenere con opportune integrazioni una maggiore quantità di vino equiparato a quello « normale ». Ed è stato altresì ricordato che solo in rarissimi casi le cantine sociali ed altri produttori seri sono riusciti ad ottenere la aggiudicazione di importanti forniture di vino per collettività, caserme eccetera; in conseguenza della concorrenza di produzioni il cui basso costo può spiegarsi solo facendo riferimento alla elaborazione di tutti i sottoprodotti sopra richiamati. Ricordiamo queste cose, ben note a coloro che seguono i problemi della produzione vitivinicola italiana, per sottolineare, anche a chi tali problemi non abbia avuto occasione di approfondire, quale possa essere la portata delle norme al nostro esame.

Può dirsi in definitiva che tutta la produzione vinicola italiana ne sarà maggiormente protetta e garantita, sia perchè non vi potranno essere dubbi sulla qualità del vino che da ora in poi si potrà produrre, sia perchè saranno eliminati prodotti scadenti che esercitavano una ingiustificata concorrenza alla produzione pregiata quale può ritenersi in altissima percentuale quella dei vigneti e delle cantine italiane. Dal contenuto apparentemente tecnico del decreto-legge in questione, risulta la necessità di un vero e proprio salto di qualità nella produzione enologica, con indubbie ripercussioni economiche ed anche sociali a favore di oltre un milione di aziende agricole, corrispondenti a più di tre milioni di cittadini operanti nel settore dell'agricoltura.

4 — Gli aspetti della nuova disciplina, sottolineati nel corso delle varie discussioni con interventi in parte anche critici, riguardano soprattutto i tempi e i modi della prima attuazione di tali norme, nonchè la misura dei prezzi di acquisto e dei parametri connessi quali risultano definiti in sede comunitaria per la campagna vinicola 1971-1972 (anche per questo aspetto si può quindi ritenere che si tratti di una situazione soltanto contingente).

È stato da più parti rilevato che il decreto-legge è stato emanato quando la vendemmia era già quasi conclusa e quando gran parte dei produttori avevano già provveduto altrimenti alla utilizzazione dei relativi sottoprodotti. Certamente non può ritenersi sufficiente l'affermazione secondo cui i produttori avrebbero dovuto tener conto delle nuove norme anche perchè alla elaborazione del provvedimento hanno a suo tempo collaborato gli stessi organismi professionali. In primo luogo infatti è notoria la scarsa conoscenza fra gli operatori agricoli delle norme di origine comunitaria; in secondo luogo perchè, dato il basso limite previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, esso investe anche centinaia di migliaia di piccole e piccolissime imprese agricole, per le quali non esiste concreta possibilità di essere informate di quanto si prevede in sede amministrativa o legislativa.

Certamente si pone quindi il problema di quelle aziende che non fossero più materialmente in grado (e sarà ben difficile stabilire se in buona o cattiva fede) di adempiere integralmente agli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni. Il vostro relatore non può che associarsi alle considerazioni espresse dal relatore sullo stesso disegno di legge alla Camera dei deputati, nel suggerire al Ministero una attenta considerazione delle particolari circostanze in cui tali produttori si sono venuti a trovare in conseguenza del ritardo nella emanazione del decreto-legge (si veda in proposito la relazione orale dell'onorevole Cristofori, seduta del 17 novembre 1971 della Camera dei deputati, pagina 13 del resoconto stenografico).

Ad esse può aggiungersi solo la considerazione che gli obblighi sanciti dall'articolo 2 del decreto-legge, per coloro che avessero già in altre maniere utilizzato e fecce e vinacce, potrebbero comportare l'avvio alla distillazione anche di un certo contingente di vino puro, che sarebbe elevato se le norme fossero applicate con rigore, e determinerebbero la situazione paradossale di ridurre lo *stock* di prodotto valido, di aumentare la quantità di alcool distillato e i corrispondenti oneri finanziari, senza che di fatto sia stato possibile ridurre la presenza dei vini scadenti.

A tal proposito non resta pertanto che prendere atto degli impegni assunti in proposito dal Governo, considerato che è stata data assicurazione che il Ministero dell'agricoltura « ha dato istruzioni ai propri organi periferici di usare tolleranza nell'applicazione del provvedimento nei riguardi di coloro che in buona fede si trovano nella impossibilità di ottemperare all'obbligo della consegna dei sottoprodotti della vinificazione ».

5. — Un secondo problema è stato discusso, in merito alla compatibilità dei divieti stabiliti dall'articolo 6 con le esenzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge a favore di piccoli produttori.

In primo luogo si è osservato che il limite di produzione non superiore a 50 ettolitri di vino possa ritenersi troppo basso, corrispondendo ad una superficie viticola non superiore in taluni casi ad un ettaro di vigneto, e molto inferiore per quanto concerne gli allevamenti specializzati intensivi. Può però osservarsi che corrisponde alle finalità generali del provvedimento limitare le deroghe esclusivamente alle aziende familiari, o comunque a quelle in cui il vigneto abbia importanza marginale. Se per tali produttori si esclude l'obbligo della distillazione delle fecce e delle vinacce, ciò è stato disposto, come si evince dalla premessa al regolamento 1171 del 1971 che è già stata integralmente riportata, solo per non imporre a tali imprese degli oneri sproporzionati alla importanza economica della loro produzione vinicola, senza che ciò invalidi il principio che tutti i sottoprodotti della vinificazione vadano estromessi dal mercato. Ben a ragione quindi lo stesso articolo 4 prescrive a tali produttori di destinare tali sottoprodotti agli usi consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e cioè acetificazione, alimentazione del bestiame, preparazione di mangimi e concimi, estrazione dell'enocianina, eccetera (art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica).

In secondo luogo va rilevato che l'articolo 6, che testualmente riproduce il primo paragrafo dell'articolo 24 del Regolamento comunitario, non può presentare pericoli per i produttori, indicati all'articolo 4, che de-

tengono torchi per la pressatura delle uve, atteso che il termine « sovrappressione » va inteso in senso tecnico, senza possibilità di interpretazioni analogiche od estensive trattandosi di una norma tassativa sancita con le specifiche ammende previste nell'ultimo comma dell'articolo 9, e va riferito agli impianti e attrezzature di tipo industriale di notevole potenzialità, che difficilmente si riscontrano al livello aziendale e agricolo.

6. — Un altro problema, dibattuto già alla Camera dei deputati e richiamato nella discussione in seno alla Commissione agricoltura, concerne gli oneri che i produttori viticoli sono costretti a sostenere per le spese di trasporto di tali sottoprodotti verso le distillerie. Tali oneri, che acquistano particolare rilevanza anche in relazione all'insufficiente livello di remuneratività previsto per il momento dal prezzo di acquisto dei sottoprodotti in questione, sono particolarmente sensibili data la distribuzione geografica delle imprese viticole italiane, la loro frequente polverizzazione e frammentazione, la loro dislocazione prevalentemente nelle zone collinari; e si assommano alla mancanza di propri mezzi di trasporto per tutte quelle imprese vitivinicole che sono solite cedere sul campo o in azienda la propria produzione.

In relazione a tale problema è stato prospettato un ricorso all'articolo 8 della legge 910 (Piano verde secondo); non può qui che riportarsi, quale importante precedente, il fatto che il Governo abbia accolto alla Camera senza riserve un ordine del giorno nel quale esso veniva impegnato « ad assicurare ai produttori vitivinicoli singoli e associati, soggetti all'obbligo di cui ai regolamenti comunitari n. 816 del 28 aprile 1970 e n. 1171 del 3 giugno 1971, contributi sulle spese di trasporto alle distillerie dei sottoprodotti della vinificazione, fissandone le misure di intesa con le organizzazioni nazionali dei produttori e cooperativistiche » (ordine del giorno onorevoli Giannini ed altri, pagg. 23 e 24 del resoconto stenografico del 17 novembre 1971).

7. — Il problema della remuneratività dei prezzi a favore dei produttori per la conse-

gna per la distillazione dei citati sottoprodotti è stato sollevato anche in relazione al preciso disposto dell'articolo 2 del Regolamento 1171 del 1971, avanti riportato integralmente. Anche se è difficile stabilire una scala di valori e di prezzi « ordinari » per il mercato di tali sottoprodotti, che risente di situazioni e di esigenze contingenti connesse anche alle possibilità « anomale » di utilizzazione delle vinacce e delle fecce, è da riconoscere che l'attuale prezzo di intervento, che in base alle citate norme comunitarie può calcolarsi in 41.406 lire per ettanidro (pari a 66,25 unità di conto), non soddisfa le aspettative e le esigenze dei produttori, se si tiene conto altresì, oltre che degli oneri di trasporto peraltro variabili da zona a zona, delle spese di lavorazione già calcolate fra le 10.000 e le 15.000 lire per ettanidro.

Anche a tale riguardo, come già fatto presente in Commissione, è necessario che il Governo si impegni al massimo sforzo per ottenere un adeguamento di tali prezzi per la campagna 1972-73 e ciò anche in considerazione del fatto che per tale campagna, superata una prima fase transitoria, le norme del nuovo decreto-legge dovranno essere applicate integralmente e con un opportuno rigore.

Già alla Camera peraltro il Governo, accogliendo l'ordine del giorno già citato, ha aderito a tali esigenze impegnandosi « a presentare ai competenti organismi comunitari e a sostenere decisamente la richiesta di adeguamento del prezzo dell'alcole puro in modo da garantire ai produttori vitivinicoli per la campagna 1972-73 un prezzo remunerativo ».

Su tale esigenza non possiamo che insistere, se consideriamo che le prospettive di espansione della viticoltura italiana, consentite dal regime comunitario, potranno essere accentuate anche dalla complementare fonte di reddito che i sottoprodotti possono costituire per gli agricoltori; e teniamo anche conto del fatto che l'interesse economico, proporzionato agli oneri produttivi e in genere alle legittime aspettative, potrà essere la più efficace remora contro inadempienze o distorsioni nell'applicazione delle nuove

norme, assicurandosi quindi nella più ampia misura il conseguimento dei fini di interesse generale che la nuova disciplina prefigge, con la pratica scomparsa di tali sottoprodotti dal mercato enologico.

8. — I motivi sopraindicati, il riferimento agli impegni assunti dal Governo nella sua responsabilità — che riteniamo il Governo riaffermerà esplicitamente nel corso del dibattito in Assemblea — per eliminare o al più presto superare la inadeguatezza di talune disposizioni soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici, giustificano la approvazione del disegno di legge n. 1978 da parte della Commissione e la proposta di approvarlo senza modificazioni, accogliendo altresì le modifiche che la Camera dei deputati ha introdotto per una più appropriata applicazione di talune norme previste dal decreto-legge.

In particolare, va ricordato che l'emendamento all'articolo 5 del decreto-legge, apportato dalla Camera dei deputati, tende a tutelare i conferenti di sottoprodotti nei confronti delle industrie che avessero già

acquistato tali sottoprodotti, ad evitare che i benefici derivanti dal prezzo d'acquisto di intervento venissero acquisiti, in misura non proporzionata, alle industrie di distillazione o a quelle di estrazione dell'enocina. L'emendamento all'articolo 6 previene difficoltà di interpretazione che potessero derivare dalla applicazione dell'articolo 10, che fa un generico riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, abrogandone quelle incompatibili con la nuova normativa. Sono infine evidenti le finalità dell'aggiunta all'articolo 7, per consentire alle rappresentanze delle categorie interessate di concorrere a definire la percentuale, sul prezzo di acquisto dell'alcool da parte dell'AIMA, spettante alle distillerie per spese di lavorazione, fissando un termine breve per la campagna in corso e definendo altresì un termine altrettanto tempestivo, per le campagne successive, per la definizione di tale quota, in modo che non vi sia incertezza, per i produttori, sulla somma loro spettante per il conferimento delle fecce e delle vinacce.

ROSSI DORIA, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA EUROPEE

25 novembre 1971

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del presidente, senatore Albertini, si è pronunciata, a maggioranza, a favore del disegno di legge.

F.to ALBERTINI

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla applicazione del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve essere assicurato dall'acqui-

rente nel caso in cui la cessione avvenga per produzione di acquavite o di enocianina ».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È ammessa la filtratura delle fecce di vino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

All'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate, stabilisce la quota per spese di lavorazione, di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive ».